

Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
RAEE

**Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento
dei pannelli fotovoltaici incentivati**

(ai sensi dell'art.40 del D.lgs. 49/2014 e dell'art.1 del D.lgs. 118/2020)

maggio 2021

INDICE

1.	Contesto normativo	3
2.	Definizioni	4
3.	Campo di applicazione delle Istruzioni Operative	8
4.	Adempimenti a carico del Soggetto Responsabile	9
4.1.	Principi generali	9
4.2.	Responsabilità della gestione dei rifiuti	10
4.3.	Pannelli fotovoltaici domestici.....	11
4.3.1	Adempimenti normativi.....	11
4.3.2	Modalità operative di certificazione dell'avvenuto trattamento e smaltimento di un pannello fotovoltaico domestico, ai sensi della normativa vigente	11
4.4.	Pannelli fotovoltaici professionali.....	12
4.4.1	Adempimenti normativi.....	12
4.4.2	Modalità operative di certificazione dell'avvenuto trattamento e smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale ai sensi della normativa vigente	12
4.4.3	Modalità di richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici.....	14
4.5.	Smaltimento dei pannelli fotovoltaici: casi particolari	15
4.5.1	RAEE fotovoltaico soggetto alle operazioni di trattamento e smaltimento al di fuori del territorio nazionale	15
4.5.2	Smaltimento dei moduli fotovoltaici tramite un O&M Contractor	16
4.5.3	Deposito Temporaneo RAEE	16
4.5.4	Rinuncia definitiva di quota parte di potenza incentivata	17
4.5.5	Impianti fotovoltaici rientranti nel perimetro del Disciplinare Tecnico.....	17
5.	Adempimenti in capo al GSE a garanzia della totale gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici	18
5.1.	Definizione della quota trattenuta dal GSE.....	18
5.1.1	Modalità di individuazione della quota trattenuta dal GSE.....	18
5.1.2	Modalità con cui il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti	19
5.1.3	Modalità con cui il GSE gestisce le quote trattenute.....	21
5.2.	Verifica dell'adempimento degli obblighi ai fini della restituzione delle quote trattenute.....	22
5.3.	Disposizioni introdotte dal D.lgs. 118/2020	23
5.3.1	Tempistiche per l'adesione all'opzione prevista dal D.lgs. 118/2020 per impianti di tipologia domestica.....	24
5.3.2	Tempistiche per l'adesione all'opzione prevista dal D.lgs. 118/2020 per gli impianti di tipologia professionale	27
6.	Modalità di comunicazione con il GSE	30
7.	Aggiornamento delle Istruzioni Operative da parte del GSE.....	31
8.	Allegati.....	32
8.1	Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 49/2014 (facsimile)	32
8.2	Richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici (facsimile).....	35
8.3	Dichiarazione di adesione a un Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE fotovoltaici (facsimile)	37

1. Contesto normativo

Il **Decreto Legislativo 49/2014** (di seguito, “Decreto” o D.lgs. 49/2014), di attuazione della Direttiva 2012/19/UE, disciplina la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - **RAEE**.

Si segnala che, all’art. 4, lett. qq), del Decreto, sono definiti “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici” (di seguito “RAEE fotovoltaici”) i RAEE provenienti dai nuclei **domestici**, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW. Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, RAEE **professionali**.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici di impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti previsti dai Conti Energia, come indicato all’art. 40, comma 3, del D.lgs. 49/2014, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito “GSE”) trattiene dagli incentivi, negli ultimi dieci anni di diritto, una quota finalizzata ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti da tali pannelli. L’obiettivo è quello di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei suddetti rifiuti.

La somma trattenuta viene restituita al detentore a seguito dell’accertamento dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal Decreto in oggetto.

Il GSE, accertato l’avvenuto smaltimento dell’impianto fotovoltaico, anche se verificatosi dopo la scadenza del periodo di incentivazione, restituirà la quota trattenuta al Soggetto che in quel momento è titolare dell’impianto. A tale scopo, i cambi di titolarità, anche se successivi al periodo di incentivazione, dovranno essere debitamente comunicati al GSE, secondo le modalità di cui al “*Manuale operativo per i cambi di titolarità*”, pubblicato sul sito internet del GSE.

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118 prevede, all’art.1, comma 1, lett. c), che “*i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici possano prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione [...]*”.

In *Figura 1* è riportato uno schema che riassume l’iter normativo in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

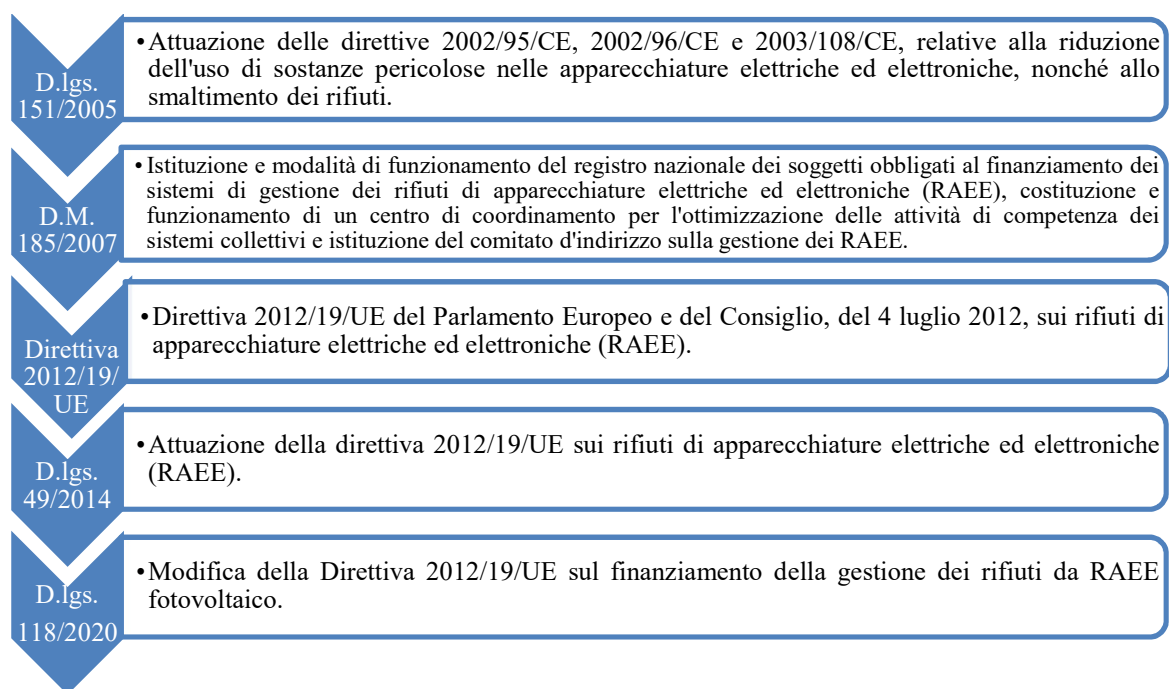


Figura 1 – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: iter normativo

2. Definizioni

Di seguito sono riportate alcune definizioni utili ai fini di una migliore comprensione delle presenti Istruzioni Operative:

- **Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE):** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a, del Decreto, le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- **Centro di Coordinamento RAEE:** ai sensi del Decreto, è l'organismo che ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia della presenza di condizioni operative comuni, omogenee e uniformi. Il suo ruolo e le sue funzioni sono definiti dagli artt. 33 e 34 del Decreto;
- **Centro di Raccolta dei RAEE:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. mm, del Decreto, è il *“centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, presso il quale*

sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di RAEE”;

- **codice CER** (*Catalogo Europeo dei Rifiuti*): sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie utilizzate per la codifica dei rifiuti;
- **deposito preliminare alla raccolta**: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. cc, del Decreto, è il *“deposito temporaneo di cui all’art. 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell’allegato 1 e al punto R13 dell’allegato II della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008”;*
- **detentore**: ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006, è *“il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”;*
- **Disciplinare Tecnico**: è il documento pubblicato dal GSE per la definizione e la verifica dei requisiti dei “Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita”, in attuazione delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti” (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012). Le disposizioni previste dal Disciplinare Tecnico si applicano ai seguenti impianti:
 - IV Conto Energia: Impianti di cui al Titolo II (impianti solari fotovoltaici) e gli impianti di cui al Titolo III (impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – “BIPV”), entrati in esercizio dal 1° luglio 2012;
 - V Conto Energia: Tutte le tipologie di impianto (entrati in esercizio dal 1° luglio 2012) a eccezione degli impianti integrati con caratteristiche innovative “BIPV” e degli impianti a concentrazione;
- **distributore**: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h, del Decreto, è la *“persona fisica o giuridica iscritta al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’AEE”*. Il distributore può coincidere con il produttore;

- **immissione sul mercato:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. r, del Decreto, è *“la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale”*;
- **pannello fotovoltaico domestico:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto, è il *“pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW”*. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di Raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185;
- **pannello fotovoltaico professionale:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. qq, del Decreto, è il *“pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW”*;
- **Produttore:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g, del Decreto, è la *“persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:*
 - 1) *è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;*
 - 2) *è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);*
 - 3) *è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;*
 - 4) *è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici”*;

- **produttore di rifiuti:** è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti sopraindicati (nuovo produttore);
- **RAEE storici fotovoltaici:** rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 49/2014;
- **raggruppamento:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. oo, del Decreto, si intende *“ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato 1 del Regolamento 25 settembre 2007, n. 185”*;
- **recupero:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. gg, del Decreto, corrisponde alle *“operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152” (operazione il cui risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati)*;
- **Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e, del Decreto, rappresentano *“le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo a disfarsene”*;
- **Sistema Collettivo:** ai sensi dell'art. 10 del Decreto, possono partecipare a un Sistema Collettivo i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. I Sistemi Collettivi sono organizzati in forma consortile. Tali Consorzi sono caratterizzati da un'autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), come previsto dall'art. 10, comma 3 del Decreto;
- **Sistema individuale:** ai sensi dell'art. 9 del Decreto, i produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in

modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

- **smaltimento:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. ii, del Decreto, si intendono “*le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*” (operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia);
- **Soggetto Responsabile:** è il Soggetto Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto fotovoltaico che ha richiesto e ottenuto le tariffe incentivanti ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successivi Decreti e Delibere attuative;
- **trasportatore dei rifiuti:** si tratta di Enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- **trattamento:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. II, del Decreto, si intendono “*le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*” (operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento).

3. Campo di applicazione delle Istruzioni Operative

Le presenti Istruzioni Operative, in accordo con le disposizioni di cui all'art. 40 del D.lgs. 49/2014, si applicano ai pannelli fotovoltaici degli impianti che beneficiano dei seguenti meccanismi incentivanti:

- I Conto Energia (DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006);
- II Conto Energia (DM 19 febbraio 2007);
- III Conto Energia (DM 6 agosto 2010);
- IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011): gli impianti di cui al titolo II - *impianti solari fotovoltaici* - e titolo III - *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative “BIPV”* - entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti rientranti nel Titolo IV - *impianti a concentrazione*;

- V Conto Energia (DM 5 luglio 2012): gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative “BIPV” e impianti a concentrazione, ivi inclusi gli impianti solari fotovoltaici entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012.

Si sottolinea che le presenti Istruzioni Operative si riferiscono esclusivamente ai RAEE provenienti dagli impianti fotovoltaici ammessi ai meccanismi incentivanti del Conto Energia. La gestione dei pannelli fotovoltaici installati in impianti o sezioni di impianto non incentivati non è trattata nel presente documento.

Per gli impianti che usufruiscono dei meccanismi incentivanti del Conto Energia e che non rientrano nelle fattispecie sopra indicate, è prevista una diversa gestione, regolamentata dal Disciplinare Tecnico pubblicato dal GSE nel dicembre 2012.

Le disposizioni del Disciplinare Tecnico si applicano pertanto ai pannelli fotovoltaici degli impianti che beneficiano dei seguenti meccanismi incentivanti:

- IV Conto Energia: gli impianti di cui al Titolo II - *impianti solari fotovoltaici* - e gli impianti di cui al Titolo III - *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative* - “BIPV” - entrati in esercizio dall’1 luglio 2012;
- V Conto Energia: tutte le tipologie di impianto (entrati in esercizio dall’1 luglio 2012) a eccezione degli *impianti integrati con caratteristiche innovative* “BIPV” e degli *impianti a concentrazione*.

Si specifica che gli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del IV Conto Energia, realizzati nelle zone interessate dal Sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che hanno beneficiato della proroga prevista dalla Legge n. 122/2012, sono ricompresi nelle disposizioni previste dal Disciplinare Tecnico del GSE, seppur i medesimi impianti siano entrati in esercizio anche in data successiva al 12 aprile 2014, data di entrata in vigore del D.lgs. 49/2014. A tal riguardo, si sottolinea che il GSE ha constatato che la data di immissione sul mercato della quasi totalità dei pannelli fotovoltaici utilizzati nei suddetti impianti è antecedente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 49/2014.

4. Adempimenti a carico del Soggetto Responsabile

4.1. Principi generali

In relazione agli impianti soggetti alle disposizioni di cui all’art. 40 del D.lgs. 49/2014, sono individuate le seguenti categorie di RAEE fotovoltaici:

- RAEE domestici: rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.
- RAEE professionali: rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW.

4.2. Responsabilità della gestione dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.lgs. 152/2006, il produttore iniziale o il detentore dei rifiuti - e, quindi, il Soggetto Responsabile in caso di pannelli fotovoltaici installati in impianti incentivati ai sensi del "Conto Energia" - provvedono direttamente al loro trattamento oppure li consegnano a un intermediario, a un commerciante, a un ente, a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, il produttore iniziale o il detentore conserva la responsabilità **dell'intera catena di trattamento**, restando inteso che, qualora lo stesso trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari, tale responsabilità, comunque, permane.

Si specifica che il Soggetto Responsabile può qualificarsi come Produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche purché adempia alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. g), del D.lgs. 49/2014 e garantisca il finanziamento della gestione dei RAEE, così come previsto dagli artt. 23, 24 e 25 del D.lgs. n. 49/2014 e ss.mm.ii., nonché abbia espletato tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia (a titolo di esempio, l'iscrizione al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE presso la Camera di Commercio di competenza).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 152/06, sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e che chiunque violi tale norma, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste, *"è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo"*.

4.3.Pannelli fotovoltaici domestici

4.3.1 Adempimenti normativi

Il **RAEE fotovoltaico domestico**, ossia il pannello installato in impianti di potenza nominale **inferiore a 10 kW**, può essere conferito a un Centro di Raccolta nel raggruppamento n. 4 (di seguito “R4”), come riportato nell’Allegato 1 del Decreto del 25 settembre, n. 185/2007.

Si precisa che, nel calcolo della potenza dell’impianto finalizzato a stabilire se il RAEE è domestico o professionale, il GSE fa riferimento esclusivamente alla potenza incentivata dell’impianto, così come qualificata in fase di ammissione alle tariffe incentivanti.

Il Soggetto Responsabile può individuare il Centro di Raccolta di riferimento, che provvede alla gestione dei RAEE ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Decreto, consultando il sito istituzionale del Centro di Coordinamento RAEE.

Il finanziamento dei RAEE fotovoltaici domestici conferiti ai Centri di Raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento “ambientalmente compatibile” dei medesimi è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato nell’anno solare di riferimento. Pertanto, il conferimento dei RAEE domestici ai Centri di Raccolta, ai sensi della normativa vigente, è gratuito.

4.3.2 Modalità operative di certificazione dell’avvenuto trattamento e smaltimento di un pannello fotovoltaico domestico, ai sensi della normativa vigente

Il Soggetto Responsabile, dopo aver conferito il pannello fotovoltaico domestico **dismesso** al Centro di Raccolta, in applicazione delle Procedure “*Impianti fotovoltaici in esercizio - Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico*” previste dal D.M. 23 giugno 2016 (nel seguito, Procedure), deve trasmettere al GSE la seguente documentazione:

- *dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia* debitamente compilata e firmata (cfr. Allegato 8.1), allegandola alla documentazione inerente all’intervento di manutenzione e ammodernamento, ai sensi delle Procedure;
- eventuale altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

Nei casi di **sostituzione** di moduli fotovoltaici durante il periodo di incentivazione, il Soggetto Responsabile può richiedere all’installatore/distributore il ritiro gratuito, in ragione di uno

contro uno, del pannello sostituito. In tal caso, la documentazione che il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare al GSE, in aggiunta a quella prevista nei soli casi di dismissione, è la copia dello schedario di carico e scarico rilasciato dall'installatore/distributore.

Per entrambe le casistiche succitate, in applicazione delle Procedure, il Soggetto Responsabile, per fornire opportuna comunicazione al GSE, deve accedere all'applicativo informatico "SIAD" (Sistema Informativo per l'Acquisizione Dati) e compilare il questionario GEI-FTV, in cui è necessario riportare tutti i dati relativi al nuovo pannello installato e/o a quello dismesso/sostituito, secondo le modalità dettagliate nella guida specifica alla compilazione, disponibile sul sito istituzionale del GSE.

4.4.Pannelli fotovoltaici professionali

4.4.1 Adempimenti normativi

Il **RAEE fotovoltaico professionale**, ossia il pannello installato in impianti di potenza nominale uguale o superiore a 10 kW, deve essere conferito dal Soggetto Responsabile – per il tramite di un sistema individuale, collettivo, di soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER o di un trasportatore – a un impianto di trattamento autorizzato. Si evidenzia che è possibile consultare l'elenco degli impianti di trattamento iscritti al Centro di Coordinamento RAEE, di cui all'art. 33 del Decreto.

Si precisa che, nel calcolo della potenza finalizzato a stabilire se il RAEE è domestico o professionale, il GSE fa riferimento esclusivamente alla potenza incentivata dell'impianto così come qualificata in fase di ammissione alle tariffe incentivanti.

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento "ambientalmente compatibile" dei RAEE storici fotovoltaici professionali è a carico del produttore, in caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente, ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

4.4.2 Modalità operative di certificazione dell'avvenuto trattamento e smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale ai sensi della normativa vigente

Nel caso in cui un pannello fotovoltaico professionale venga **dismesso** durante il periodo di incentivazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste nelle Procedure, il Soggetto

Responsabile dovrà presentare al GSE la documentazione attestante l'avvenuto trattamento e smaltimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto.

A tal riguardo, si sottolinea che il Soggetto Responsabile deve procedere, autonomamente oppure tramite un sistema individuale o collettivo o soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER ovvero attraverso un'impresa che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali (di seguito "trasportatore"), al trasferimento del RAEE a un impianto di trattamento, ai fini del corretto trattamento e smaltimento dello stesso.

Il Soggetto Responsabile dovrà trasmettere al GSE la documentazione di seguito riportata, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE all'impianto di trattamento o al sistema individuale/collettivo, secondo le modalità descritte nell'apposito paragrafo (cfr. paragrafo 6):

- *dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia* (cfr. Allegato 8.1) debitamente compilata e firmata;
- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) - quarta copia;
- certificato di avvenuto trattamento/recupero rilasciato dall'impianto di trattamento¹.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile proceda autonomamente (previa iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali) al trasferimento del RAEE all'impianto di trattamento autorizzato, la dichiarazione, opportunamente compilata con i dati relativi al Soggetto Responsabile, all'impianto di provenienza e al pannello fotovoltaico consegnato, dovrà essere firmata dal referente dell'impianto di trattamento che prende in carico il RAEE fotovoltaico.

Viceversa, qualora il Soggetto Responsabile intenda procedere al trasferimento del RAEE all'impianto di trattamento mediante sistema individuale, collettivo, soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER o un trasportatore, la dichiarazione, opportunamente compilata con i dati relativi al Soggetto Responsabile, all'impianto di provenienza del pannello e al pannello fotovoltaico consegnato, dovrà essere firmata anche dal Soggetto che prende in carico il RAEE fotovoltaico.

Nei casi di **sostituzione** di moduli fotovoltaici durante il periodo di incentivazione, il Soggetto Responsabile può richiedere all'installatore/distributore il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, del pannello sostituito. In tal caso, la documentazione che il Soggetto Responsabile

¹ Si precisa che tale documentazione dovrà essere appositamente richiesta all'impianto di trattamento.

è tenuto a inviare al GSE, in aggiunta a quella prevista nei soli casi di dismissione, è la copia dello schedario di carico e scarico rilasciato dall'installatore/distributore².

Per entrambe le casistiche succitate, in applicazione delle Procedure, il Soggetto Responsabile, per fornire opportuna comunicazione al GSE, deve accedere all'applicativo informatico "SIAD" (Sistema Informativo per l'Acquisizione Dati) e compilare il questionario GEI-FTV, in cui è necessario riportare tutti i dati relativi al nuovo pannello installato e/o a quello dismesso/sostituito, secondo le modalità dettagliate nella guida specifica alla compilazione, disponibile sul sito istituzionale del GSE.

Qualora le tempistiche previste per la comunicazione dell'intervento di manutenzione e ammodernamento (60 giorni dall'avvenuto completamento dello stesso) non siano compatibili con la disponibilità della documentazione completa attestante il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici, è sufficiente allegare l'Allegato 8.1 debitamente compilato e la documentazione attestante l'avvio dell'iter di trattamento e smaltimento dei componenti (prima o seconda copia del FIR), fermo restando l'obbligatorietà di presentare l'intero set documentale (quarta copia del FIR e certificato di avvenuto trattamento/recupero) entro i sei mesi previsti e secondo le modalità riportate nel capitolo 6.

I Soggetti Responsabili rispondono degli eventuali illeciti commessi. In tali casi, fatte salve le azioni risarcitorie dei danneggiati nei confronti dei responsabili, il GSE si riserva la facoltà di rivalersi sul Soggetto Responsabile degli ulteriori costi da sostenere a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

4.4.3 Modalità di richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici

Nel solo caso di **RAEE fotovoltaico professionale**, il Soggetto Responsabile, in ultima istanza, potrà richiedere al GSE la completa gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento "ambientalmente compatibile" dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici incentivati. Si precisa che il GSE non agisce come operatore di mercato, ma garantisce il rispetto delle operazioni sopraelencate utilizzando la quota trattenuta al Soggetto Responsabile.

² I distributori, installatori e i centri di assistenza che effettuano il raggruppamento dei RAEE sono obbligati a compilare all'atto del ritiro lo schedario di carico e scarico di RAEE, secondo il modello allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 65/2010 (Allegato I).

Tale possibilità è riservata unicamente ai casi di completa dismissione dell'impianto a fine vita. Le eventuali spese aggiuntive rispetto alla quota già nella disponibilità del GSE sono a carico del Soggetto Responsabile.

A tale scopo, il Soggetto Responsabile dovrà utilizzare il modello presente in allegato (cfr. paragrafo 8.2) in cui dichiara di volersi avvalere del GSE per la completa gestione dei propri RAEE fotovoltaici professionali e, pertanto, di rinunciare alla quota trattenuta dal GSE. Il suddetto modulo dovrà essere inviato al GSE debitamente compilato e firmato, alla casella di posta info@pec.gse.it, ovvero a mezzo posta raccomandata A/R all'indirizzo del GSE, Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.

Il GSE, entro 180 giorni dalla ricezione di tale richiesta, contatta il Soggetto Responsabile per comunicare le modalità secondo le quali si procederà a effettuare tutte le operazioni necessarie all'espletamento degli obblighi previsti dalla normativa.

4.5. Smaltimento dei pannelli fotovoltaici: casi particolari

4.5.1 RAEE fotovoltaico soggetto alle operazioni di trattamento e smaltimento al di fuori del territorio nazionale

Si precisa che, nel caso in cui il RAEE fotovoltaico sia soggetto alle operazioni di **trattamento e smaltimento al di fuori del territorio nazionale (c.d. “spedizioni transfrontaliere”)**, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 49/2014, tale operazione può essere effettuata a condizione che la spedizione del RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (relativo alle spedizioni di rifiuti) e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione del 29 novembre 2007 (relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'Allegato III o III A al Regolamento CE n. 1013/2006 verso alcuni Paesi cui non si applica la decisione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - OCSE - del controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti).

In tali casi, il Soggetto Responsabile dovrà presentare al GSE, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE, la seguente documentazione:

- *dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia* debitamente compilata e firmata (cfr. Allegato 8.1);
- allegato VII – Regolamenti 1013/2006 o Modello 1a e 1b in caso di rifiuti pericolosi (ove previsto dalla normativa di riferimento);

- copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) - quarta copia. Laddove il suddetto documento sia validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria, è sufficiente inviare l'allegato VII di cui al precedente alinea;
- apposita documentazione, redatta in lingua italiana, che attesti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale. A tal fine, è necessario inviare opportuna evidenza che certifichi l'avvenuto trattamento/recupero rilasciato dall'impianto di trattamento per i pannelli oggetto dello specifico intervento.

4.5.2 Smaltimento dei moduli fotovoltaici tramite un O&M Contractor

Nei casi in cui il Soggetto Responsabile abbia stipulato un contratto della tipologia "O&M Contract", finalizzato alla gestione dell'impianto fotovoltaico, e l'appaltatore, sulla base dei servizi di manutenzione offerti, intenda configurarsi come detentore del rifiuto (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del D.lgs. 152/2006), è necessario che nella documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei pannelli fotovoltaici, nello specifico, nel formulario di identificazione dei rifiuti - FIR, sia esplicitata la riconducibilità tra il Soggetto Responsabile dell'impianto e lo specifico O&M Contractor.

4.5.3 Deposito Temporaneo RAEE

Nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di un'autorizzazione per un "Deposito Temporaneo" (ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006), è ammissibile che i moduli fotovoltaici rimossi dall'impianto e classificati dal detentore come rifiuto possano permanere nel suddetto deposito fino a 12 mesi prima del relativo smaltimento.

Ne consegue che il Soggetto Responsabile, per l'invio al GSE della documentazione attestante lo smaltimento del pannello, dispone al massimo di 18 mesi di tempo decorrenti dal giorno in cui il modulo fotovoltaico è stato rimosso e classificato dal detentore come rifiuto; si specifica che nella documentazione comprovante la motivazione dell'intervento, da inviare contestualmente alla comunicazione di manutenzione e ammodernamento dell'impianto, dovrà essere specificato che i componenti rimossi sono destinati al deposito temporaneo dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006.

4.5.4 Rinuncia definitiva di quota parte di potenza incentivata

Nei casi di rimozione/dismissione di moduli fotovoltaici, anche a seguito di evento calamitoso, furto e/o incendio, e contestuale rinuncia definitiva di quota parte di potenza incentivata da parte del Soggetto Responsabile, il GSE, laddove non sia stata esercitata l'opzione prevista dal D.lgs. 118/2020 e successivamente rappresentata, procederà a rimodulare il calcolo delle quote a garanzia per il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici sulla base della numerosità dei pannelli presenti sull'impianto a valle dell'evento.

4.5.5 Impianti fotovoltaici rientranti nel perimetro del Disciplinare Tecnico

Le disposizioni del Disciplinare Tecnico del GSE, che prevede l'adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un Sistema Collettivo/Consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato, si applicano ai pannelli fotovoltaici degli impianti che beneficino dei meccanismi incentivanti come declinati nel capitolo 3 del presente documento.

Per tali impianti, il GSE non trattiene una quota per il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita, in quanto ha provveduto a verificare la preventiva iscrizione dei pannelli, comunicati dai Soggetti Responsabili in fase di ammissione alle tariffe incentivanti, presso uno dei Sistemi/Consorzi ritenuti idonei.

Restano comunque valide le disposizioni previste nei casi di smaltimento dei moduli fotovoltaici; nello specifico, il Soggetto Responsabile dovrà trasmettere al GSE, entro 6 mesi dalla consegna del RAEE al Sistema Collettivo, la seguente documentazione:

- *dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia* debitamente compilata e firmata (cfr. Allegato 8.1);
- documentazione relativa allo smaltimento dei moduli fotovoltaici, resa disponibile dal Consorzio di riferimento (a titolo di esempio, copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) - quarta copia e certificato di avvenuto trattamento/recupero rilasciato dall'impianto di trattamento).

5. Adempimenti in capo al GSE a garanzia della totale gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici

5.1. Definizione della quota trattenuta dal GSE

5.1.1 Modalità di individuazione della quota trattenuta dal GSE

La quota trattenuta dal GSE, finalizzata a garantire la completa copertura dei costi di gestione previsti per l'operazione di smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita, rappresenta una garanzia per la futura attuazione delle operazioni relative:

- a) al ritiro del pannello fotovoltaico dal sito di installazione³;
- b) alla logistica per trasferire il RAEE fotovoltaico dal sito produttivo all'impianto di trattamento (anche considerando eventuali ulteriori costi dovuti allo stoccaggio);
- c) al trattamento adeguato del RAEE;
- d) al recupero e allo smaltimento “ambientalmente compatibile” dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici.

Il GSE stabilisce la quota da trattenere, per ciascun pannello, basandosi su informazioni da cui è possibile rilevare le voci di costo in maniera distinta per le singole attività (di cui ai punti a-d), come se queste fossero svolte da imprese separate.

La quota trattenuta dal GSE è pari:

- a un valore di 12 €/pannello per i RAEE fotovoltaici domestici;
- a un valore di 10 €/pannello per i RAEE fotovoltaici professionali.

Nel caso di moduli fotovoltaici rientranti nella categoria delle “tegole fotovoltaiche”, destinate a sostituire elementi di copertura dell'edilizia tradizionale e di potenza nominale notevolmente inferiore rispetto ai moduli fotovoltaici presenti sul mercato, la quota trattenuta di 12 € per i RAEE domestici ovvero di 10 € per i RAEE professionali è riferita a un “pannello equivalente”. Per pannello equivalente si intende un modulo fotovoltaico di potenza nominale pari a 160 W; nel calcolo della numerosità dei pannelli equivalenti viene effettuato un arrotondamento all'intero superiore.

A titolo di esempio, per un impianto di potenza pari a 9 kW costituito da 300 tegole fotovoltaiche da 30 W ciascuna, il trattenimento delle quote a garanzia è riferito a 57 pannelli equivalenti, come si evince dalla seguente formula:

³ Si precisa che la quota trattenuta dal GSE sarà utilizzata esclusivamente per coprire i costi relativi al prelievo dei RAEE fotovoltaici dal sito e, pertanto, non sono comprese le attività di smontaggio e imballaggio di tali pannelli.

$$\text{Numerosità pannelli eq.} = \frac{\text{Potenza impianto}}{\text{Potenza pannello eq.}} = \frac{9 \text{ kW}}{0,16 \frac{\text{kW}}{\text{pannello eq.}}} = 56,25 = 57 \text{ pannelli eq.}$$

Il GSE si riserva di aggiornare, ove necessario, il valore della quota trattenuta, monitorando l'evoluzione del mercato, considerato che:

- a oggi, la numerosità dei RAEE fotovoltaici rispetto alle altre categorie di rifiuti derivanti da AEE appartenenti allo stesso raggruppamento (R4) è esigua. Pertanto, il recupero e lo smaltimento dei RAEE fotovoltaici non viene effettuato tramite linee dedicate, ma richiede la separazione e la lavorazione manuale dei materiali;
- è plausibile ipotizzare che all'incremento della numerosità dei RAEE prodotti dai pannelli fotovoltaici corrisponda un miglioramento del processo attuale di recupero e smaltimento oppure la creazione di un processo automatizzato per il recupero e lo smaltimento dei materiali provenienti da un RAEE fotovoltaico.

5.1.2 Modalità con cui il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti

Le modalità con cui il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti differisce in base alla tipologia del pannello fotovoltaico:

- **pannello domestico** (installato in impianti con potenza < 10 kW): il GSE trattiene la quota una tantum a valere sulla prima erogazione dell'anno, a favore del Soggetto Responsabile, relativa al quindicesimo anno di incentivazione;
- **pannello professionale** (installato in impianti con potenza ≥ 10 kW): il GSE trattiene la quota, a partire dall'undicesimo anno e per dieci anni, a valere sulla prima erogazione dell'anno a favore del Soggetto Responsabile. La quota sarà trattenuta secondo le seguenti modalità:

$$\text{Valore della quota da trattenere nell'anno } i - \text{esimo} = \left(\frac{2 \cdot (n - i + 1)}{n \cdot (n + 1)} \right) \cdot \text{quota tot}$$

dove:

- $n = 10$
- $i = \text{anno in cui la quota verrà trattenuta } (i \text{ va da } 1 \text{ a } n).$

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito due esempi di calcolo delle quote, rispettivamente nei casi di RAEE domestico e RAEE professionale.

Esempio: RAEE DOMESTICO

Quota da trattenere: 12 €/pannello

Numero di pannelli dell'impianto: 10

Quota trattenuta dal GSE negli ultimi **10 anni** di incentivazione (una tantum al quindicesimo anno):

<i>i</i>	1
Trattenuta [€/pannello]	12
Totale trattenuto all'impianto [€]	$12 \cdot 10 = 120 \text{ €}$

Tabella 1 – Esempio di trattenimento della quota per RAEE domestico

Esempio: RAEE PROFESSIONALE

Quota da trattenere: 10 €/pannello

Numero di pannelli dell'impianto: 100

Quota trattenuta dal GSE negli ultimi **10 anni** di incentivazione: quota trattenuta a partire dall'undicesimo anno di incentivazione e distribuita nei dieci anni restanti dell'incentivo.

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totale nei 10 anni
Trattenuta [€/pannello]	1,82	1,64	1,45	1,27	1,09	0,91	0,73	0,55	0,36	0,18	10
Totale trattenuto all'impianto [€]	181,82	163,64	145,45	127,27	109,09	90,91	72,73	54,55	36,36	18,18	1.000

Tabella 2 – Esempio di rateizzazione della quota per RAEE professionale

Si evidenzia che, per gli impianti che hanno optato per l'opzione a) di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 116/2014 (Decreto Spalma Incentivi), per i quali la fine del periodo di incentivazione è stata posticipata di 4 anni, il GSE tratterà la quota relativa alla gestione dei RAEE a partire, comunque, dall'undicesimo anno di incentivazione e fino al termine dello stesso.

In caso di cessione del credito, il Soggetto Responsabile cedente deve comunicare al cessionario le modalità in base alle quali il GSE tratterà la quota prevista.

5.1.3 Modalità con cui il GSE gestisce le quote trattenute

Il GSE specifica che trattiene le quote a garanzia con riferimento alla numerosità dei moduli installati presso l'impianto alla data di entrata in esercizio dello stesso, a eccezione di casi specifici in cui si riserva di valutare una configurazione impiantistica diversa rispetto all'iniziale.

Gli importi a garanzia verranno restituiti al Soggetto Responsabile esclusivamente al termine della vita utile dell'intero impianto, una volta espletati tutti gli adempimenti in materia di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Non è prevista pertanto la restituzione di quote attribuibili a moduli generati da sostituzioni parziali nel corso dell'esercizio dell'impianto, comunicate al GSE ai sensi delle Procedure.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia provveduto, in un periodo antecedente all'inizio del trattenimento delle quote, alla sostituzione **totale** dei moduli fotovoltaici relativi allo specifico impianto e i nuovi pannelli installati risultino già garantiti ai sensi del D.lgs. 49/2014 e della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 («Collegato Ambientale»), il GSE non tratterrà le quote a garanzia previste dall'art. 40 del D.lgs. 49/2014 purché il Soggetto Responsabile, nel caso di avvenuto smaltimento, dimostri il corretto smaltimento dei moduli sostituiti e di aver ottemperato alle previsioni per la gestione dei RAEE dei nuovi pannelli, ovvero, nel caso di sostituzione in garanzia, fornisca documentazione attestante l'avvenuto ritiro in garanzia dei componenti, rilasciata dall'azienda produttrice (claim).

A tal riguardo, il Soggetto Responsabile, nell'ambito della comunicazione di avvenuta realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico dell'impianto ai sensi delle Procedure, è tenuto ad attestare che per i nuovi moduli installati in sostituzione dei precedenti è già prevista la garanzia finalizzata al finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento “ambientalmente compatibile” dei RAEE, come indicato dal D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii. (Legge 28 dicembre 2015, n.221 - c.d. “Collegato Ambientale”).

Nel caso in cui, invece, il Soggetto Responsabile abbia provveduto, in un periodo successivo all'inizio del trattenimento delle quote, alla sostituzione **totale** dei moduli fotovoltaici relativi allo specifico impianto⁴ e i nuovi pannelli installati risultino già garantiti ai sensi del D.lgs.

⁴ Nei casi in cui i moduli rimossi vengano correttamente smaltiti o ritirati in garanzia dall'azienda produttrice dei componenti.

49/2014 e della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 («Collegato Ambientale»), il GSE interromperà il processo di trattenimento delle quote a garanzia previste dall'art. 40 del D.lgs. 49/2014 e restituirà le quote fino a quel momento trattenute purché il Soggetto Responsabile fornisca opportuna evidenza documentale.

Per una maggiore comprensione della casistica appena descritta, si riporta in *Figura 2* l'esempio di un impianto fotovoltaico professionale entrato in esercizio nel 2008 per il quale, a partire dall'undicesimo anno (2018), il GSE ha iniziato a trattenere le quote a garanzia. Nel 2020, il Soggetto Responsabile decide di effettuare un revamping totale dei moduli fotovoltaici, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii. per quanto concerne i nuovi pannelli installati. Il GSE, verificata la correttezza ed esaustività dei documenti inviati dal Soggetto Responsabile, comprovanti l'avvenuto smaltimento o ritiro in garanzia dei moduli fotovoltaici, interromperà il processo di trattenimento e restituirà le quote a garanzia fino a quel momento trattenute.

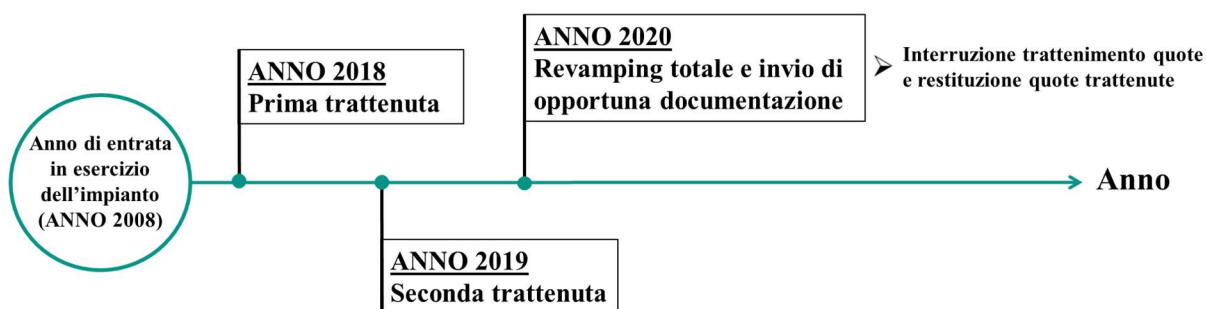


Figura 2 – Gestione quote RAEE: casistica revamping totale di un impianto fotovoltaico professionale

5.2. Verifica dell'adempimento degli obblighi ai fini della restituzione delle quote trattenute

Il Soggetto Responsabile, dopo aver provveduto a dismettere l'intero impianto, deve inviare la documentazione prevista dal paragrafo 4.3.2 per i RAEE domestici e dal paragrafo 4.4.2 per i RAEE professionali.

Qualora il Soggetto Responsabile abbia rispettato gli adempimenti descritti in precedenza, il GSE, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti, provvederà a restituire in un'unica soluzione la quota trattenuta a garanzia per il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici; in caso contrario, il GSE non restituirà la quota.

Qualora il Soggetto Responsabile, nel solo caso di RAEE professionale, richieda l'intervento del GSE come descritto al capitolo 4.4.3 per la completa gestione del RAEE fotovoltaico, il

GSE provvede a dare avvio alla procedura per la presa in carico dei RAEE fotovoltaici incentivati.

Il Soggetto Responsabile dovrà provvedere al tempestivo aggiornamento di tutti i dati relativi ai pannelli installati, agli eventuali cambi di titolarità dell'impianto e agli IBAN attraverso cui il GSE dovrà effettuare la restituzione della quota trattenuta.

5.3. Disposizioni introdotte dal D.lgs. 118/2020

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n.118, apporta alcune modifiche al Decreto 49/2014; in particolare, all'art.1, comma 1, lett. c), introduce la seguente previsione: - *“Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico”* - la quale stabilisce che *“i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possano prestare la garanzia finanziaria, [...], nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione [...]”*.

I Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, destinatari del provvedimento già descritto al capitolo 3, possono decidere se prestare la garanzia finanziaria, per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento, tramite il processo di trattenimento delle quote attuato dal GSE, o, in alternativa, mediante l'adesione a un Sistema Collettivo, identificato nell'elenco qualificato dal Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 49/2014.

Laddove si intenda prestare la garanzia finanziaria, così come previsto dal D.lgs. n. 118/2020, a un Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE fotovoltaici, il Soggetto Responsabile, dopo aver verificato la correttezza dei dati dell'impianto fotovoltaico presenti sul portale “Gestione componenti di impianto e quote RAEE” del GSE, dovrà esercitare l'opzione inviando la seguente documentazione:

- l'Allegato 8.3 (come da modello presente nel paragrafo 8.3) unitamente al certificato di adesione a un Sistema Collettivo, recante le informazioni di dettaglio (marca, modello e matricole) dei moduli installati e garantiti, riconducibili allo specifico impianto;
- copia, in formato .xls, dell'elenco dei moduli garantiti presso il Sistema Collettivo, così come riportati nel certificato di adesione, e recante le informazioni di dettaglio dei pannelli (marca, modello e matricole).

Si specifica che, laddove venga esercitata la suddetta opzione, quest'ultima deve essere riferita alla totalità dei moduli installati presso l'impianto all'atto della sottoscrizione della garanzia e per i quali non siano stati già attivati gli strumenti di garanzia finanziaria previsti dal D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii. e della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 («Collegato Ambientale»), ivi inclusi eventuali moduli comunicati al GSE e classificati, sul portale “Gestione componenti di impianto e quote RAEE”, come “scorta tecnica” dello specifico impianto.

Tale documentazione, nelle more dell'implementazione di un'apposita sezione dell'applicativo informatico per la ricezione semplificata della documentazione, dovrà essere inviata al GSE a mezzo PEC esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata opzioneRAEEftv@pec.gse.it, indicando nell'oggetto della comunicazione la dicitura “*Impianto FTV CE n. XXXXXX - Dichiarazione di adesione a un Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE fotovoltaici - D.lgs. 118/2020*”.

5.3.1 Tempistiche per l'adesione all'opzione prevista dal D.lgs. 118/2020 per impianti di tipologia domestica

Per impianti di tipologia **domestica**, laddove si intenda aderire all'opzione prevista dal D.lgs. n.118/2020, la documentazione necessaria per comunicare l'adesione a un Sistema Collettivo dovrà essere inviata entro l'ultimo trimestre del quattordicesimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto; qualora quest'ultima non venga inviata entro il periodo sopraindicato o non venga in ogni caso inviata, il GSE procederà a trattenere le quote come già descritto nel paragrafo 5.1.2.

Si riporta in *Figura 3* la casistica appena descritta.



Figura 3 – Gestione quote RAEE: casistica impianto domestico per il quale non è stata ancora trattenuta alcuna quota

Si specifica che per gli impianti fotovoltaici di tipologia domestica entrati in esercizio dal 2005 al 2007, per i quali è in corso il calcolo delle quote a garanzia, è previsto un periodo transitorio di 6 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente documento, in cui i Soggetti Responsabili possono presentare la comunicazione di adesione a un Sistema Collettivo (cfr.

Tabella 3); qualora non si dovesse esercitare tale opzione, il GSE inizierà a trattenere le quote a garanzia.

Qualora la documentazione inerente l'adesione a un Sistema Collettivo, inviata secondo le modalità e tempistiche precedentemente descritte, risulti esaustiva, il GSE non procederà al trattenimento delle quote a garanzia e provvederà eventualmente alla restituzione degli importi precedentemente trattenuti.

Si riporta in *Figura 4* una rappresentazione schematica di quanto enunciato.

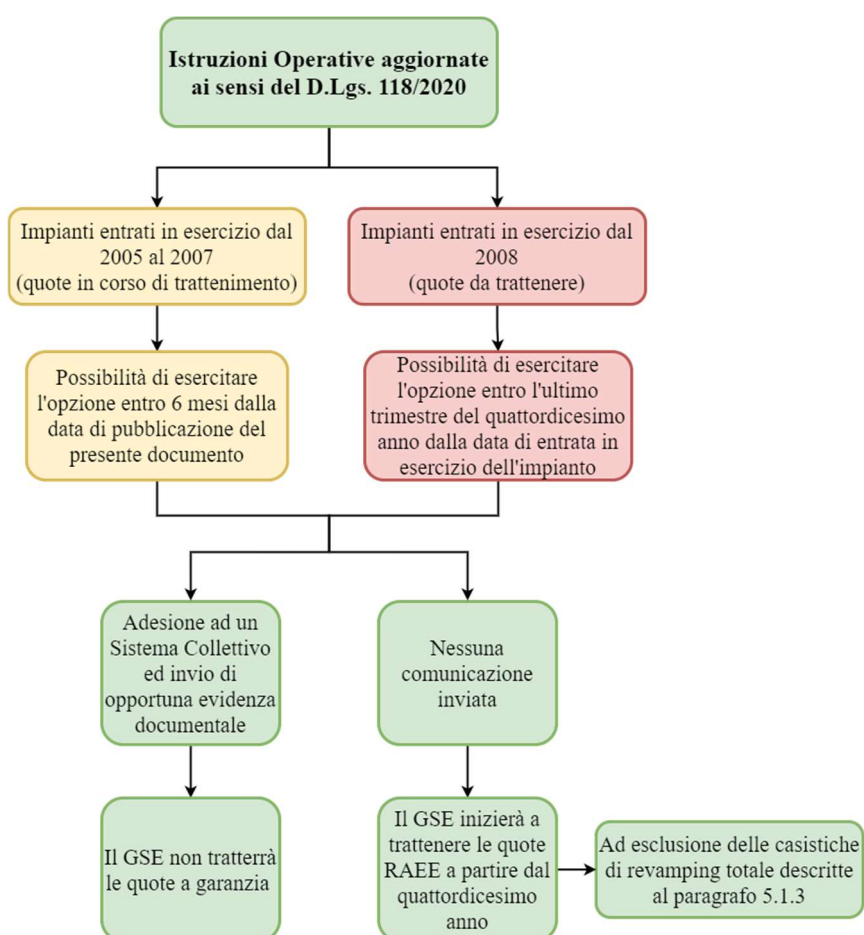


Figura 4 – Rappresentazione grafica delle casistiche descritte per impianti di tipologia domestica

Anno di entrata in esercizio dell'impianto	Termine ultimo per inviare la documentazione
2005	entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente documento
2006	
2007	
2008	entro l'ultimo trimestre del 2021
2009	entro l'ultimo trimestre del 2022
2010	entro l'ultimo trimestre del 2023
2011	entro l'ultimo trimestre del 2024
2012	entro l'ultimo trimestre del 2025
a partire dal 2013	entro l'ultimo trimestre del quattordicesimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico

Tabella 3 – Tempistiche per l'invio della documentazione di adesione a un Sistema Collettivo per impianti di tipologia domestica

Resta comunque inteso quanto descritto al paragrafo 5.1.3.

Si specifica, inoltre, che i Soggetti Responsabili che aderiscono all'opzione prevista dal D.lgs. 118/2020 effettuando l'iscrizione dei moduli installati a un Sistema Collettivo, manlevano, in ogni caso, il GSE da qualsiasi responsabilità, anche risarcitoria, dovesse derivare da violazioni non dolose e/o imputabili a colpa grave, accertate con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria immediatamente esecutivo o con provvedimento amministrativo, delle norme di riferimento per la corretta gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Si sottolinea, infine, che in caso di previsione di vendita dei moduli fotovoltaici a soggetti terzi, al fine di evitare il trattenimento delle quote a garanzia da parte del GSE, il Soggetto Responsabile potrà esercitare l'opzione introdotta dal D.lgs. 118/2020 secondo le modalità e tempistiche precedentemente descritte, assicurando la garanzia finanziaria per le future operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento dei moduli oggetto di vendita. Si ribadisce che la garanzia dovrà sempre essere riferita alla totalità dei moduli installati presso l'impianto all'atto di sottoscrizione della stessa ivi inclusi eventuali moduli comunicati al GSE e classificati come "scorta tecnica" dello specifico impianto; in caso contrario, il GSE provvederà al trattenimento delle quote a garanzia con riferimento alla numerosità dei moduli installati presso l'impianto alla data di entrata in esercizio dello stesso, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.

5.3.2 Tempistiche per l'adesione all'opzione prevista dal D.lgs. 118/2020 per gli impianti di tipologia professionale

Per impianti di tipologia **professionale**, laddove si intenda aderire all'opzione prevista dal D.lgs. n.118/2020, la documentazione necessaria per comunicare l'adesione a un Sistema Collettivo dovrà essere inviata entro l'ultimo trimestre del decimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto; qualora quest'ultima non venga inviata entro il periodo sopraindicato o non venga in ogni caso inviata, il GSE procederà a trattenere le quote come già descritto nel paragrafo 5.1.2.

Si riporta in *Figura 5* la casistica appena descritta.



Figura 5 – Gestione quote RAEE: casistica impianto professionale per il quale non è stata ancora trattenuta alcuna quota

Si specifica che per gli impianti fotovoltaici di tipologia professionale entrati in esercizio dal 2006 al 2009, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, e nel 2010 e 2011, per i quali è in corso il calcolo delle quote a garanzia, è previsto un periodo transitorio di 6 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente documento, in cui i Soggetti Responsabili possono presentare la comunicazione di adesione a un Sistema Collettivo (cfr. *Tabella 4*); qualora non si dovesse esercitare tale opzione, il GSE continuerà (per gli impianti entrati in esercizio dal 2006 al 2009) ovvero inizierà (per gli impianti entrati in esercizio nel 2010 e 2011) a trattenere le quote a garanzia.

Qualora la documentazione inerente l'adesione a un Sistema Collettivo, inviata secondo le modalità e tempistiche precedentemente descritte, risulti esaustiva, il GSE non procederà al trattenimento delle quote a garanzia e provvederà eventualmente alla restituzione degli importi precedentemente trattenuti.

Si riporta in *Figura 6* una rappresentazione schematica di quanto enunciato.

Resta comunque inteso quanto descritto al paragrafo 5.1.3.

Si specifica, inoltre, che i Soggetti Responsabili che aderiscono all'opzione prevista dal D.lgs. 118/2020 effettuando l'iscrizione dei moduli installati a un Sistema Collettivo, manlevano, in ogni caso, il GSE da qualsiasi responsabilità, anche risarcitoria, dovesse derivare da violazioni non dolose e/o imputabili a colpa grave, accertate con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria immediatamente esecutivo o con provvedimento amministrativo, delle norme di riferimento per la corretta gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Si sottolinea, infine, che in caso di previsione di vendita dei moduli fotovoltaici a soggetti terzi, al fine di evitare il trattenimento delle quote a garanzia da parte del GSE, il Soggetto Responsabile potrà esercitare l'opzione introdotta dal D.lgs. 118/2020 secondo le modalità e tempistiche precedentemente descritte, assicurando la garanzia finanziaria per le future operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento dei moduli oggetto di vendita. Si ribadisce che la garanzia dovrà sempre essere riferita alla totalità dei moduli installati presso l'impianto all'atto di sottoscrizione della stessa ivi inclusi eventuali moduli comunicati al GSE e classificati come "scorta tecnica" dello specifico impianto; in caso contrario, il GSE provvederà al trattenimento delle quote a garanzia con riferimento alla numerosità dei moduli installati presso l'impianto alla data di entrata in esercizio dello stesso, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.

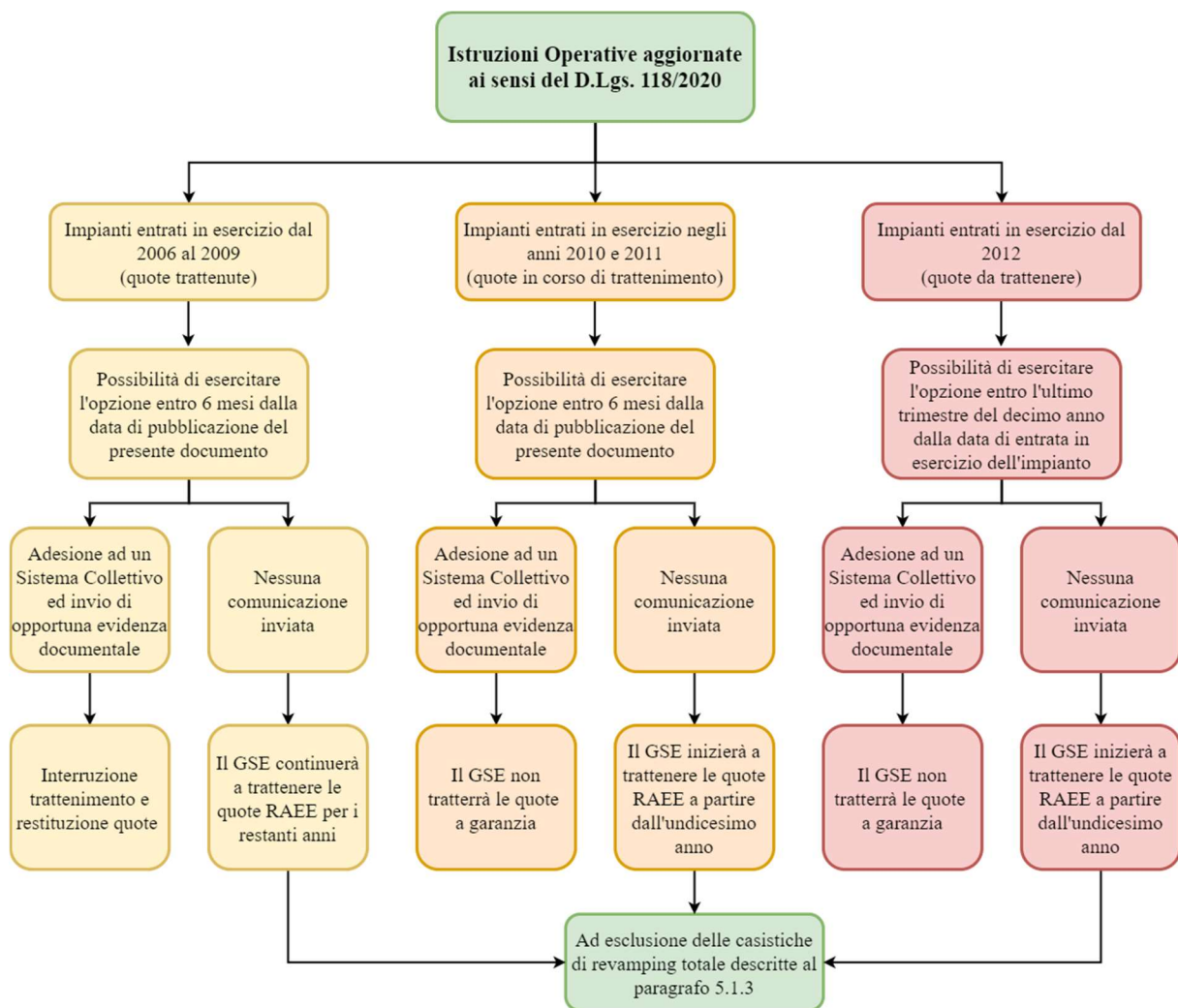


Figura 6 – Rappresentazione grafica delle casistiche descritte per impianti di tipologia professionale

Anno di entrata in esercizio dell'impianto	Termine ultimo per inviare la documentazione
2006	entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente documento
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	entro l'ultimo trimestre del 2021
a partire dal 2013	entro l'ultimo trimestre del decimo anno a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico

Tabella 4 – Tempistiche per l'invio della documentazione di adesione a un Sistema Collettivo per impianti di tipologia professionale

6. Modalità di comunicazione con il GSE

Il Soggetto Responsabile può verificare nell'applicativo informatico “Gestione componenti di impianto e quote RAEE”, reso disponibile dal GSE sul proprio sito istituzionale, le seguenti informazioni:

- i principali dati tecnici dell'impianto;
- il numero totale e le principali informazioni dei pannelli fotovoltaici riconducibili allo specifico impianto;
- gli stati e le date caratteristiche dei singoli moduli fotovoltaici, per identificare l'intero ciclo di vita degli stessi;
- il valore delle quote a garanzia trattenute nel corso degli anni ovvero in corso di trattenimento nel caso in cui non sia stata esercitata l'opzione ai sensi del D.lgs.118/2020.

Tramite il suddetto applicativo è quindi possibile la verifica dei dati tecnici caratteristici dei pannelli fotovoltaici riconducibili allo specifico impianto nonché la visualizzazione delle quote economiche a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

A partire dall'anno relativo alla prima trattenuta della quota a garanzia da parte del GSE, il Soggetto Responsabile può quindi visualizzare, attraverso il Portale informatico dedicato, l'ammontare degli importi trattenuti. Si ribadisce che, per i Soggetti Responsabili che non abbiano aderito all'opzione prevista ai sensi del D.lgs. 118/2020, le quote a garanzia saranno restituite in occasione della dismissione dell'intero impianto, che potrà avvenire anche in una fase successiva al periodo di incentivazione.

Come già precisato nei paragrafi precedenti, qualora le tempistiche previste per la comunicazione dell'intervento di manutenzione e ammodernamento (60 giorni dall'avvenuto completamento dello stesso) non siano compatibili con la predisposizione della documentazione completa attestante il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici, la suddetta documentazione dovrà essere inviata al GSE, nelle more dell'implementazione di un'apposita sezione dell'applicativo informatico per la ricezione semplificata della documentazione, tramite la casella di posta elettronica certificata info@pec.gse.it ovvero a mezzo posta raccomandata A/R all'indirizzo Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, indicando nell'oggetto della comunicazione la

seguinte dicitura “*Documentazione attestante l’avvenuto smaltimento dei pannelli fotovoltaici*” preceduta dalla sigla FTV e dal numero identificativo dell’impianto incentivato.

7. Aggiornamento delle Istruzioni Operative da parte del GSE

Il GSE si riserva la facoltà di aggiornare le presenti Istruzioni Operative in ragione, a esempio, di nuove disposizioni normative o della necessità di aggiornare il valore della quota trattenuta.

8. Allegati

8.1 Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 49/2014 (facsimile)

Oggetto: Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE fotovoltaico incentivato in Conto Energia, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 49/2014 - impianto fotovoltaico identificato con il numero, di potenza incentivata pari a kW

Il Sottoscritto, Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico identificato con il numero, e relativo codice Censimp (telefono),

DICHIARA

di aver conferito in data ... / ... /, n. [inserire numero moduli] pannelli fotovoltaici indicati nella tabella di seguito al seguente soggetto autorizzato nella gestione dell'iter di smaltimento di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, identificato dalla Ragione Sociale e Partita IVA

- ☐ Centro di Raccolta
- ☐ Sistema individuale
- ☐ Sistema Collettivo
- ☐ Trasportatore
- ☐ Installatore
- ☐ Soggetto Autorizzato gestione codice CER
- ☐ Altro (Inserire Tipologia Soggetto)

Marca pannello	Modello pannello	Matricola pannello

Il Soggetto Responsabile si impegna, inoltre, a inviare al GSE la documentazione prevista per l'assolvimento degli obblighi relativi allo smaltimento di RAEE fotovoltaici.

Il Soggetto Responsabile dichiara di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy che di seguito si riporta.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.

I dati forniti verranno trattati per finalità connesse e funzionali alla Dichiarazione in oggetto e saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi. Nell’ambito delle finalità istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati per finalità di interesse pubblico/generale ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo Ministeri, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili del trattamento e/o Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. GSE assicura il rispetto dei diritti degli Interessati secondo quanto previsto dagli articoli da 13 a 21 del GDPR e dalla normativa nazionale in materia di privacy

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa da entrambe le parti.

Luogo e data:

....., ... / ... /

[Inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale Soggetto Responsabile]

Firma

.....

[Inserire Ragione Sociale Soggetto Autorizzato ⁽¹⁾]

Firma e timbro
(Per accettazione)

.....

⁽¹⁾ Nei soli casi in cui il Centro di Raccolta sia impossibilitato a apporre sul presente documento la propria firma/timbro per accettazione del RAEE fotovoltaico, il Soggetto Responsabile **dichiara**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, l'avvenuto conferimento dei moduli fotovoltaici riportati in tabella presso il Centro di Raccolta suindicato.

[Inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale Soggetto Responsabile]

Firma

.....

Note per la compilazione

La presente dichiarazione, corredata della copia del documento d'identità del Soggetto Responsabile in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. secondo le indicazioni riportate nel presente documento.

Si richiede in via preferenziale di allegare l'elenco dei moduli fotovoltaici in formato .xls, riportando i campi previsti (marca, modello, matricola pannello) nel medesimo ordine indicato in tabella.

Si rappresenta che la verifica della veridicità e della correttezza delle informazioni riportate nell'allegato in merito ai dati caratteristici dei moduli fotovoltaici da smaltire è in carico al Soggetto Responsabile dell'impianto.

8.2 Richiesta di intervento al GSE per la completa gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici (facsimile)

La presente comunicazione corredata della copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle "Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati" pubblicate sul sito internet del GSE.

Il Sottoscritto, nato/a a
il....., residente in.....comune di
CAP....., Codice Fiscale.....in qualità di Soggetto Responsabile
dell'impianto fotovoltaico identificato con il numero, e relativo codice Censimp
..... (telefono),

RICHIEDE

- l'intervento del GSE per la gestione dello smaltimento dei seguenti pannelli fotovoltaici installati nell'impianto sopraindicato:

Marca pannello	Modello pannello	Matricola pannello

DICHIARA

- di essere a conoscenza del fatto che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. non restituirà la quota finora trattenuta ai sensi del D.lgs. 49/2014 e, qualora la stessa non fosse sufficiente, richiederà un ulteriore versamento a suo carico.
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") dell'Informativa Privacy che di seguito si riporta.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rp@gse.it.

I dati forniti verranno trattati per finalità connesse e funzionali alla Richiesta in oggetto e saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi. Nell’ambito delle finalità istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati per finalità di interesse pubblico/generale ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo Ministeri, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili del trattamento e/o Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. GSE assicura il rispetto dei diritti degli Interessati secondo quanto previsto dagli articoli da 13 a 21 del GDPR e dalla normativa nazionale in materia di privacy.

Il mancato inserimento di uno o più dati ovvero l’inserimento di dati imprecisi, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al DPR 445/00 per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci, potrà comportare un ritardo nell’accettazione dell’istanza da parte del GSE e/o nella gestione dei pagamenti.

Data e Luogo: _____

Firma del Soggetto Responsabile: _____

Note per la compilazione

La presente comunicazione, corredata della copia del documento d’identità del Soggetto Responsabile in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. secondo le indicazioni riportate nel presente documento.

Si richiede in via preferenziale di allegare l’elenco dei moduli fotovoltaici in formato .xls, riportando i campi previsti (marca, modello, matricola pannello) nel medesimo ordine indicato in tabella.

Si rappresenta che la verifica della veridicità e della correttezza delle informazioni riportate nell’allegato in merito ai dati caratteristici dei moduli fotovoltaici da smaltire è in carico al Soggetto Responsabile dell’impianto.

8.3 Dichiarazione di adesione a un Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE fotovoltaici (facsimile)

Oggetto: Dichiarazione di adesione a un Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE fotovoltaici, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. c), del D.lgs. 118/2020 - impianto fotovoltaico identificato con il numero, di potenza incentivata pari a kW.

Il Sottoscritto,

- ☐ in qualità di legale rappresentante di, Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico identificato con il numero, e relativo codice Censimp (telefono),
- ☐ Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico identificato con il numero, e relativo codice Censimp (telefono),

DICHIARA

di aver prestato in data ... /... /..... la garanzia finanziaria nel trust del Sistema Collettivo qualificato ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 49/2014 e s.m.i., identificato dalla Ragione Sociale..... P.IVA....., Provincia.....e numero di iscrizione....., a copertura dei costi di gestione previsti per l'operazione di smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita installati presso l'impianto in oggetto, costituito da [inserire numerosità]pannelli fotovoltaici.

E DICHIARA INOLTRE

- di aver verificato la veridicità e la correttezza delle informazioni dei moduli fotovoltaici dell'impianto sopracitato, presenti sul portale "Gestione Componenti di impianto e quote RAEE", disponibile nell'Area Clienti del GSE;
- di allegare alla presente dichiarazione:
 - il certificato di adesione al Sistema Collettivo, recante le informazioni di dettaglio (marca, modello e matricole) dei moduli installati e garantiti, riconducibili allo specifico impianto;
 - copia, in formato .xls, dell'elenco dei moduli garantiti presso il Sistema Collettivo, così come riportati nel certificato di adesione, e recante le informazioni di dettaglio dei pannelli (marca, modello e matricole).
- di manlevare il GSE da qualsiasi responsabilità, anche risarcitoria, dovesse derivare da violazioni non dolose e/o imputabili a colpa grave, accertate con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria immediatamente esecutivo o con provvedimento amministrativo, delle norme di riferimento per la corretta gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita;
- di allegare copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") dell'Informativa Privacy che di seguito si riporta.

Il Soggetto Responsabile dichiara di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") dell'Informativa Privacy che di seguito si riporta.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.

I dati forniti verranno trattati per finalità connesse e funzionali alla Dichiarazione in oggetto e saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi. Nell’ambito delle finalità istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati per finalità di interesse pubblico/generale ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo Ministeri, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili del trattamento e/o Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. GSE assicura il rispetto dei diritti degli Interessati secondo quanto previsto dagli articoli da 13 a 21 del GDPR e dalla normativa nazionale in materia di privacy.

Luogo e data:

....., ... / ... /

[Inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale Soggetto Responsabile]

Firma

.....